

REGISTRAZIONE A DEBITO
SOGGETTA A REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



ORIGINALE

N. 8169/10

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

EQUA
RIPARAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 28974/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 8169

Dott. MARIO ADAMO

- Presidente -

Rep. 2975

Dott. LUIGI MACIOCE

- Consigliere -

Ud. 15/01/2010

Dott. RENATO BERNABAI

- Rel. Consigliere -

PU

Dott. STEFANO SCHIRO'

- Consigliere -

F.N.

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28974-2007 proposto da:

CANCASCI FABIO (c.f, CNCFBA75P21I219P), domiciliato in
ROMA, VIA LICIA 44, presso l'avvocato ADAMO
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati CIANFANELLI DEBORAH, DEFILIPPI CLAUDIO,
giusta procura in calce al ricorso;

2010

- *ricorrente* -

148

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA,
depositato il 13/09/2007, n. 484/06 v.6.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 13 settembre 2007 la Corte d'appello di Ancona rigettava il ricorso di CASCASCI Fabio nei confronti del Ministero della Giustizia per l'equa riparazione, ex art.6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, del danno da violazione del termine ragionevole della procedura fallimentare della Nuove Costruzioni coop. a resp. lim, nella quale pendeva tuttora il suo ricorso tardivo ex art. 101 legge fallimentare di ammissione al passivo del proprio credito per lavoro subordinato di € 1770,76.

Motivava che la domanda di ammissione al passivo risultava depositata, non alla data del 6 maggio 2001 indicata dal Cancasci, bensì il 21 giugno 2004, come da attestazione del cancelliere; e che la relativa ammissione era avvenuta, su accordo delle parti, in data 19 dicembre 2006: onde non era ravvisabile alcun ritardo irragionevole, tenuto conto delle particolari caratteristiche del processo concorsuale.

Compensava tra le parti le spese di giudizio.

Avverso il decreto proponeva ricorso per cassazione il Cancasci, deducendo la violazione dell'art.6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art.2, legge 89/2001, nonché la carenza di motivazione, dal momento che la tardività della proposizione della sua istanza di ammissione al passivo non aveva in alcun modo influito sui tempi di svolgimento della procedura, data la sua entità irrisoria in rapporto al passivo fallimentare.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.

All'udienza del 15 gennaio 2010 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

In esso non viene contestata l'esattezza dell'accertamento di fatto operato dalla corte territoriale in ordine alla data del 21 giugno 2004 in cui fu presentata dal CASCASI la dichiarazione tardiva di credito, ex art. 101, legge fallimentare; con correzione della data del 6 maggio 200, allegata dalla parte.

Appare quindi corretta l'inferenza del rispetto dell'ordinario termine triennale, per il primo grado di un processo di media complessità, come da canoni valutativi consolidati, in relazione all'ammissione del credito insinuato, disposta con decreto del giudice delegato, emesso il 19 dicembre 2006 sull'accordo le parti. Per di più, il decreto impugnato dà anche atto di una omissione documentale del ricorrente in sede di deposito del ricorso.

Il principio di diritto enunciato dalla corte territoriale, secondo cui la valutazione di ragionevolezza va riferita alla durata della singola causa di ammissione al passivo - al pari di un ordinario giudizio di cognizione - e non alla procedura concorsuale nella sua interezza, è corretta: con la conseguenza che il singolo creditore diventa parte solo con la proposizione dell'istanza ex art. 101 l. fall. e non può cumulare con essa, ai fini del giudizio di equa riparazione, il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale cui è rimasto estraneo.



Non vi è luogo a provvedere sul regolamento delle spese giudiziali, data la tardività della notificazione del controricorso del Ministero della Giustizia, in data 4 gennaio 2008, rispetto a quella del ricorso principale (13 ottobre 2007).

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso

Roma, 15 gennaio 2010



IL PRESIDENTE

M. D'Amico

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

Arnaldo Casano

IL REL. EST.

Arnaldo Casano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

- 2 APR. 2010

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

Arnaldo Casano